



2000

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno millenovecentonovantanove e questo giorno 15 del mese di Dicembre presso la sede sociale dell'Associazione, si è riunita, debitamente convocata l'Assemblea generale dei soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1° - Modifiche allo statuto sociale in relazione al DLGS 460 del 4/12/1997;

2° + Varie ed eventuali.

Viene chiamato a presiedere i lavori il Sig. Innocenti Franco funge da segretario il Sig. Settori Romano.

Il presidente constata:

1- che l'assemblea è stata regolarmente convocata per il giorno 15/12;

2°- che è presente il consiglio direttivo delle persone dei Sigg. Innocenti Franco,

Settori Romano, Rosselli Vittorio, Innocenti Silvano, Rosselli Guido, Parenti Rina, Recati

Andreina, Lungoni Bruno, Quadalti Oriana, Caverzani Ettore, Innocenti Armando.

Per i Sindaci revisori i Sigg.: Pieranti Silvano, Cecconi Franco.

3°- che i Soci sono stati informati sull'argomento da discutere.

Tutto ciò constatato, ai sensi dell'art. 13 del vigente Statuto Sociale, Il Presidente dichiara validamente costituita la presente Assemblea Straordinaria atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Il Presidente informa l'Assemblea che, in relazione alla nuova legge sulle associazioni di senza scopo di lucro è opportuno modificare anche se in piccola parte diversi articoli dello Statuto sociale e dunque propone di adottare uno statuto sociale aggiornato, in modo da renderlo adeguato. Pertanto da lettura dello Statuto sociale (che si riporta in calce al presente atto), che propone all'approvazione.

L'Assemblea preso atto di quanto proposto dal Presidente, dopo breve ed esauriente

discussione, ad unanimità, delibera di approvare lo Statuto sociale aggiornatissimo

letto dal Presidente.

Non essendovi altro da discutere e deliberare, la seduta viene tolta alle ore 23.00, presi

via stesura dal presente verbale che viene sottoscritto seduta stante.

IL PRESIDENTE

(Franco Inghicci)

IL SEGRETARIO

(Sestoni Antonio)

franco inghicci

Sestoni Antonio

Registrazione in BORGO SAN LORENZO

il 23-12-35 N° 2560 Mod. 3

Scante L. duecento cinquante due lire (252.000)

col L. _____ Imp. Trascr. e L. _____

IL DIRETTORE
[Signature]



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"TRE CASTAGNI"

29



ART.1

E' costituita in Comune di Vicchio di Mugello, frazione Villore, un'Associazione denominata "TRE CASTAGNI". La sede dell'Associazione è in Villore presso i locali della ex scuola comunale in Via E.Sguanci Cecconi.

ART.2

L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa si propone di svolgere attività ricreativa, turistica, socio-culturale e sportiva. I suoi scopi sono:

1. Favorire ed organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche e ricreative atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei soci e della comunità;
2. Avanzare proposte ad Enti Pubblici e Privati, partecipando alle forme decentrate di gestione di detti enti, di opifici, di scuole, al fine di programmare le iniziative sopra dette e realizzarle;
3. Incentivare gli interessi turistici, promuovere fiere, sagre, spettacoli vari, ed ogni altra forma di manifestazione ritenuta utile allo scopo.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

I SOCI

ART.3

Il numero dei soci è illimitato. Può diventare Socio chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello Statuto e il rispetto della civile convivenza.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART.4

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

ART.5

E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso espressamente delegati esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera sociale di Arci Nuova Associazione, ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell'anagrafe sociale (*oppure: il suo nominativo verrà annotato nel libro dei soci*).

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla sua prima convocazione.

ART.6

La qualifica di Socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale e la consegna della nuova tessera.

I soci hanno diritto a:

- a) Frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione;
- b) A riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- c) A discutere ed approvare i rendiconti;
- d) Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

ART.7

Il Socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, rispetto dello Statuto e del regolamento interno, all'osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile.

ART.8

La qualifica di Socio si perde per:

- a) Decesso;
- b) Mancato pagamento della quota sociale;
- c) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- d) Espulsione o radiazione.

ART.9

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi:

- a) Inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) Denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- c) L'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- d) Il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- e) Appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione;
- f) L'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

ART.10

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci; oppure al collegio dei Garanti Provinciale..

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

ART.11

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) Contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- c) Fondo di riserva.

ART.12

L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentono di determinare la competenza dell'esercizio.

ART.13

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone di cui all'articolo 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

GLI ORGANI SOCIALI

ART.14

Sono organi dell'Associazione: •

- a) Assemblea generale dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Collegio dei Sindaci Revisori;

L'ASSEMBLEA

ART.15

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.



29

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno otto giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le riunioni dell'Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenete la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima o da inviare ad ogni socio.

ART.16

L'Assemblea generale dei soci può esser convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 18 e 31, ed ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea dovrà aver luogo entro venti giorni dalla data in cui viene richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

ART.17

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno, salvo eccezioni di cui all'articolo 18.

La seconda convocazione può avvenire mezz'ora dopo la prima.

Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

ART.18

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto (*oppure: non è ammessa la validità della maggioranza in seconda convocazione, perciò è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto*).

Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'articolo 31.

ART.19

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno entro il mese di Aprile.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti aventi diritto al voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

ART.20

L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'articolo 6:

1. Approva le linee generali del programma di attività;
2. Approva il rendiconto annuale;
3. Delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
4. Elege gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione;
5. Nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una Commissione Elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
6. Delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.21

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni. È composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

ART.22

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

ART.23

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio;
2. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
3. L'Amministratore: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione;
4. Il Segretario: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell'archivio sociale.

Il Consiglio può distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

E' riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare al suo interno dei soci fino ad un terzo dei suoi componenti.

ART.24

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

1. Eseguire le delibere dell'Assemblea;
2. Formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
3. Predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale;
4. Compilare i progetti per l'impiego del residuo attivo dell'esercizio da sottoporre all'Assemblea;
5. Predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
6. Formulare l'eventuale regolamento interno da sottoporre all'Assemblea;
7. Deliberare circa l'ammissione dei soci; può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
8. Deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
9. Stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;

10. Curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
11. Decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
12. Presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente al medesimo.

ART.25

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

ART.26

I consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio; diversamente a discrezione del Consiglio.

La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.



ART.27

Viene demandato al Collegio dei Garanti dell'Arci Nuova Associazione Provinciale il giudizio su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'Associazione, sulle violazioni dello stato e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Esso potrà deliberare l'espulsione dei soci deferiti al Collegio, ai sensi dell'articolo 10.

IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

ART.28

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri. E eletto dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno (ogni quattro mesi) e straordinariamente ogni qual volta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.

ART.29

I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.

ART.30

Le cariche di Consigliere e Sindaco Revisore sono incompatibili tra di loro.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART.31

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.32

Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.